

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 10 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Vigilio BIDASIO, Andrea BIGNOTTI, Paolo GHEZA, Giovanni PASINI e della società UNION BRESCIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vigilio BIDASIO, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VI.BI. Company S.r.l., società neocostituita (in data 23.09.2025), conferitaria della partecipazione nel sociale della società sportiva UNION BRESCIA S.R.L. nonché n.q. di socio e di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecupri s.r.l., società controllante al 100% il capitale sociale della VI.BI. Company s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025) in relazione alla operazione di conferimento delle quote della società sportiva, perfezionatasi in data 23 settembre 2025, già detenute dalla VI.BI. Elettrorecupri s.r.l., alla società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company S.r.l.:

1) la comunicazione dell'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. delle quote della società sportiva, di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa da parte della VI.BI. Elettrorecupri s.r.l. delle quote della società sportiva;

2) i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C) delle N.O.I.F., a cui era onerato il medesimo signor Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente VI.BI. Elettrorecupri s.r.l., titolare del 100% delle quote della società conferitaria VI.BI. Company s.r.l. Nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso con p.e.c. del 7 gennaio 2026; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27.11.2026, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7.01.2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata trasmessa tardivamente;

3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; la Società ha trasmesso alla Commissione, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, un'attestazione resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecupri s.r.l. - con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI. Elettrorecupri s.r.l. [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI. Elettrorecupri s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» - che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;

Andrea BIGNOTTI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., società controllante il 100% del capitale sociale della VI.BI. Company s.r.l. (società neo costituita), in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025) in relazione alla operazione di conferimento delle quote della società sportiva, perfezionatasi in data 23 settembre 2025, già detenute dalla VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., alla società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C) delle N.O.I.F., a cui era onerato in quanto consigliere delegato e legale rappresentante della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., titolare del 100% delle quote della società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., corredate dai relativi documenti di identità; nonché i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti al conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso con p.e.c. del 7.01.2026; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27.11.2026, è stato trasmesso con pec del 12.01.2026, previa assegnazione, in data 7.01.2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata trasmessa tardivamente;

Paolo GHEZA, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., società controllante il 100% del capitale sociale della VI.BI. Company s.r.l. (società neo costituita), in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025) in relazione alla operazione di conferimento delle quote della società sportiva, perfezionatasi in data 23 settembre 2025, già detenute dalla VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., alla società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C) delle N.O.I.F., a cui era onerato in quanto socio e consigliere delegato, legale rappresentante della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., titolare del 100% delle quote della società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., corredate dai relativi documenti di identità; nonché i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti al conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso con p.e.c. del 7.01.2026; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27.11.2026, è stato trasmesso con pec del 12.01.2026, previa assegnazione, in data 7.01.2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata trasmessa tardivamente;

Giovanni PASINI, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., in violazione:

- degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025), ex art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla operazione di conferimento della quota detenuta nel capitale della società sportiva UNION BRESCIA da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., perfezionatasi in data 23 settembre 2025, nella società neocostituita (in data

23.09.2025) VI.BI. Company s.r.l. il cui capitale è al 100% controllato dalla stessa Vi.BI. Elettrorecuperi:

1) dal Sig. Vigilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società conferitaria, neocostituita, VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa all'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. della quota della società sportiva già detenuta dalla VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa, da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., delle quote della società sportiva;

2) dal sig. Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente, VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., dal sig. Andrea Bignotti, consigliere delegato e legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. e dal sig. Paolo Gheza socio e consigliere delegato legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C), a cui erano onerati gli stessi; segnatamente, il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti la data del conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso alla Commissione con p.e.c. del 7.01.2026, quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., scadente in data 8 ottobre 2025; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27 novembre 2025, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7 gennaio 2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata, come dianzi precisato, trasmessa tardivamente;

3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto la società sportiva ha trasmesso, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, alla Commissione, un'attestazione, resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;

- degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva in occasione dell'operazione di aumento di capitale scindibile, dal Sig. Giovanni Pasini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., quindi, tardivamente rispetto al termine di 15 giorni (scadente il 17/10/2025) e, dunque, sanzionabile. Segnatamente: il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la

dichiarazione integrativa resa da BPER in data 11.02.2026 - contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)", sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto - veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026 a seguito della nota della Commissione del 10 febbraio 2026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio;

inoltre, n.q. Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l. società che ha sottoscritto, in data 2.10.2025, l'aumento di capitale sociale dell'Union Brescia per una quota pari all'11,74%, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva UNION BRESCIA, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità propri e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., pervenuta, successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., quindi, sanzionabile. Segnatamente, il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la dichiarazione di solidità finanziaria, resa da BPER in data 11 febbraio 2026, contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. - con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)" sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto - veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026, quindi tardivamente, a seguito della nota della Commissione del 10.2.2026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio;

UNION BRESCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vigilio BIDASIO,
 - Sig. Andrea BIGNOTTI,
 - Sig. Paolo GHEZA,
 - Sig. Giovanni PASINI,
 - Società UNION BRESCIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Leali;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vigilio BIDASIO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea BIGNOTTI,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo GHEZA,
- 30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), al tasso di conversione di € 50,00 al giorno, per il Sig. Giovanni PASINI,
- € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società UNION BRESCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò